

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 439

del 18/08/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Convenzione "collettiva" con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per lo svolgimento di tirocini.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO F.F.
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Siria Zelinda Garattini

Dr.ssa Lucilla Zanetti

Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di percorsi didattici universitari e di tirocini formativi, e in particolare:

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, rubricato "Convenzioni per l'uso di strutture extra-universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 e ss. mm. e ii.;
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18, rubricato "Tirocini formativi e di aggiornamento";
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196";
- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", e ss. mm. e ii.;
- il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto Dirigente U.O. Mercato del Lavoro n. 10031 del 05.11.2013 recante disposizioni attuative in merito alla suddetta DGR n. 825/2013;
- la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", e ss. mm. e ii.;

Visti:

- i regolamenti aziendali per lo svolgimento dei tirocini e delle frequenze volontarie, adottati con Decreto D.G. ASL n. 634 del 18.12.2014;
- il "Codice di Comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia", adottato con Decreto D.G. ASL n. 69 del 05.02.2015;

Ricordato che con Decreto D.G. ASL n. 51 del 30.01.2014 si era proceduto al rinnovo della convenzione "collettiva" con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per lo svolgimento di tirocini formativi, convenzione giunta a scadenza in data 05.02.2017;

Esaminata la richiesta pervenuta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (atti ATS prot. n. 0043598 del 08.05.2017), per l'attivazione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi del "Master di I livello di "Infermiere di comunità" presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario con nota prot. n. 0047406 del 17.05.2017;

Dato atto che, ai fini dello svolgimento dei tirocini di cui trattasi, non appare opportuno stipulare un accordo specificamente riferito a tali attività formative, ritenendo preferibile attivare una convenzione "collettiva" di carattere generale con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, fermo restando che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli rapporti di tirocinio;



Rilevato che è prestata dalla medesima istituzione universitaria apposita garanzia assicurativa presso l'INAIL e per "Responsabilità Civile verso Terzi", con massimali conformi a quanto stabilito nel regolamento sopra richiamato;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula della convenzione, saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Siria Zelinda Garattini, del Direttore Sociosanitario f.f., Dr.ssa Lucilla Zanetti e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di accogliere la richiesta formulata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per l'attivazione di una convenzione "collettiva" per lo svolgimento di tirocini relativi a percorsi formativi istituiti dal predetto Ateneo, mediante la sottoscrizione del testo che, quale schema,, si unisce in allegato al presente provvedimento (Allegato "A", composto di pagine n. 5);
- b) di dare atto che la convenzione di cui trattasi ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e si riferisce allo svolgimento di tirocini afferenti a corsi di laurea/dottorati/master/stage attivati dalla suddetta Università;
- c) di precisare che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli rapporti di tirocinio;
- d) di demandare la sottoscrizione della convenzione, per l'Agenzia, al Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;
- e) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

**SCHEMA DI CONVENZIONE "COLLETTIVA" TRA LA ATS DI BRESCIA E
L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO PER LO
SVOLGIMENTO DI TIROCINI**

TRA

L'Università Cattolica del Sacro Cuore (Soggetto Promotore), con sede legale in Milano, Largo Agostino Gemelli n. 1, codice fiscale 02133120150, rappresentata dal Dott. Fabrizio Vicentini, Direttore di sede di Roma, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1,

E

l'A.T.S. Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (Soggetto Ospitante), con sede legale in Brescia viale Duca degli Abruzzi n. 15 - C.F. 03775430980; di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano;

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 consente alle Università la stipula di specifiche convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative;
- la Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi, le Università e le Regioni stipulino specifici protocolli di intesa per disciplinare modalità di collaborazione reciproca, demandando alle ASL la regolamentazione dei rapporti con le Università mediante appositi accordi;
- la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", individua gli obiettivi qualificanti e le attività formative e di orientamento indispensabili per ogni classe di corsi di studio;

- la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto "Tirocini di formazione e di orientamento", fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.;
- l'art. 11 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (...)", disciplina i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina dettata dal suddetto decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- l'art. 9 della Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", detta norme in materia di tirocini per l'accesso alle professioni e di tirocini da svolgersi presso pubbliche amministrazioni;
- l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24.01.2013 Rep. Atti n. 1 CSR, individua le "Linee-guida in materia di tirocini";
- con DPR 16.04.2013, n. 62 è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la D.G.R. Regione Lombardia n. X/825 del 25.10.2013 ha individuato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto Dirigente U.O. Mercato del Lavoro Regione Lombardia n. 10031 del 05.11.2013 ha introdotto disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

1. Il Soggetto Ospitante, su proposta del Soggetto Promotore, si impegna - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ad accogliere presso le proprie strutture studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (ivi compresi masterizzandi, dottorandi e specializzandi) o laureati, masterizzati e dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo di studio da non oltre 12 mesi;
2. I tirocini hanno una durata stabilita dalle disposizioni di legge e degli ordinamenti di studio.
3. Il tirocinio si considera sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, oppure per chiusure stabilite dal Soggetto Ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata massima del tirocinio.

Art. 2 – PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo gli standard minimi previsti dalla normativa regionale lombarda.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. L'avvio operativo dei singoli tirocini avverrà con la sottoscrizione della presente convenzione e - previa richiesta di accoglimento formulata dal Soggetto Promotore - con la sottoscrizione del progetto formativo da parte del Soggetto Ospitante, del Soggetto Promotore e del tirocinante, per adesione ed accettazione, e con lo scambio di detti documenti fra le Parti. Al tirocinante verrà consegnata (o resa in altro modo disponibile) copia della convenzione e del progetto formativo.

Art. 3 – TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore e da un tutor indicato dal Soggetto Ospitante.

2. Il tutor universitario è designato dal Soggetto Promotore per collaborare alla stesura del progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell'attestazione finale.
3. Il tutor del Soggetto Ospitante è da esso designato ed è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento ed affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, nonché dell'aggiornamento della documentazione relativa al tirocinio stesso (eventuali registri, ecc.). Deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
4. Ogni tutor del Soggetto Ospitante può accompagnare contemporaneamente fino a un massimo di tre tirocinanti extracurricolari e fino a un massimo di cinque tirocinanti curricolari.
5. Il tutor del Soggetto Promotore e il tutor del Soggetto Ospitante collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

Art. 4 – OBBLIGHI E DIRITTI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante:

1. ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor dell'Università e del Soggetto Ospitante;
2. deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;
3. deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
4. deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a procedimenti amministrativi e processi organizzativi, di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività formativa;
5. deve conformarsi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato dal Soggetto Ospitante ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013; l'inosservanza delle predette disposizioni può comportare la decadenza dal rapporto di tirocinio;
6. ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, ai sensi dell'art. 1;
7. può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor universitario ed al tutor del Soggetto Ospitante;
8. qualora il tirocinante tenga comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante ovvero commetta gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il Soggetto Ospitante, previa informazione al tutor incaricato dall'Università, può sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il Soggetto Ospitante:

1. deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. garantisce al tirocinante una efficace informazione e formazione specialistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e ii.;
3. si fa carico degli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. n. 81/08, e garantisce al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il Soggetto Promotore da qualsiasi onere di verifica;
4. deve essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
5. non può utilizzare i tirocinanti per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco dell'attività né il personale aziendale nei periodi di assenza per malattia, maternità, ferie o infortuni o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
6. non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha già avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione;

7. in caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare prontamente l'evento all'Università, che provvede a denunciare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi;
8. deve presidiare l'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il Soggetto Promotore:

1. assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (gestione per conto dello Stato) e con eventuale ulteriore assicurazione stipulata con Compagnie private del settore, nonché per la responsabilità civile. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel progetto formativo;
2. garantisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e ii.;
3. collabora all'azione di monitoraggio dei tirocini secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale;
4. in caso di infortunio o di malattia professionale, provvede alla denuncia agli Istituti assicurativi ed all'informativa all'autorità di pubblica sicurezza, ove prevista;
5. nell'ipotesi di richiesta di risarcimento per danni procurati a terzi dal tirocinante, è tenuto a segnalare l'evento alla propria compagnia assicuratrice, nei termini di polizza.

Art. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata su richiesta del Soggetto Promotore. La parte che intende recedere deve comunicare la disdetta, da inviarsi con Raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata, con almeno 60 giorni di preavviso.
2. E' causa di recesso per ciascuna delle parti il caso in cui il Soggetto Ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativi oppure non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato alla controparte ed al tirocinante coinvolto in forma scritta e con adeguata motivazione, e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

Art. 8 – IMPOSTA DI BOLLO

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Allegato A - Tariffa parte I - articolo 2.
2. Il Soggetto Promotore, in qualità di controparte contraente, si impegna ad assolvere per intero l'importo totale dell'imposta dovuta, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.
3. La presente convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Art. 9 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ed, in particolare, i dati "sensibili", ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., di cui si venga a conoscenza - anche verbalmente - per l'attività pre-convenzionale o, comunque, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, devono essere trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, con adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza.
2. Le parti sono tenute nel corso dell'esecuzione della presente convenzione all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii, nonché di ogni altro disposto legislativo in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

Art. 10 – ONERI FINANZIARI

La realizzazione dei tirocini di cui all'art. 1 non comporta per il Soggetto Ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 11 – CONTROVERSIE

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo.
2. Nell'ipotesi di controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, per l'individuazione del Foro competente si rinvia alle norme vigenti in materia.

Art. 12 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. Regione Lombardia n. X/825 del 25.10.2013.

Brescia,

Per il "Soggetto Promotore"
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
IL DIRETTORE DI SEDE
Firmato digitalmente
Dott. Fabrizio Vicentini

Per il "Soggetto Ospitante"
A.T.S. DI BRESCIA
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Lucia Branca Vergano